

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna non ha applicato la decisione non eseguita entro i termini stabiliti all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione.

Il Regno di Spagna continua a non recuperare l'importo totale degli aiuti presso il principale beneficiario dello stesso, ossia Telecom Castilla-La Mancha S.A.. Il Regno di Spagna non ha dimostrato di aver interrotto tutti i pagamenti dell'aiuto in corso successivamente all'adozione della decisione. Il mancato recupero integrale degli importi degli aiuti oggetto della decisione concessi a Telecom CLM e l'assenza di prove affidabili dell'annullamento di tutti i pagamenti in sospeso costituiscono una violazione dell'obbligo della Spagna in virtù dell'articolo 3 della decisione.

Inoltre, il Regno di Spagna non ha comunicato alla Commissione, entro il termine previsto, le informazioni richieste in merito all'esecuzione della decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, di quest'ultima.

(¹) GU 2016, L 222, pag. 52.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 25 settembre 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-708/19)

(2019/C 413/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Von Aschenbach & Voss GmbH

Resistente: Hauptzollamt Duisburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (¹) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione 2017/271»), estendendo il dazio antidumping, introdotto per i fogli di alluminio per uso domestico a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015 (²), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (³) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione 2015/2384»), anche ai fogli di alluminio destinati

alla trasformazione, e prevedendo un'esenzione dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione dal dazio antidumping solo nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione 2017/271, sia invalido per violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea.

- 2) Se l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/271 sia invalido per manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione nell'adozione del regolamento di esecuzione 2017/271, in considerazione dell'insufficiente motivazione della presunzione secondo cui l'80 % dei prodotti esaminati sarebbero leggermente modificati.
- 3) Se l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/271 sia invalido per manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione nell'adozione del regolamento di esecuzione 2017/271, in considerazione dell'omessa verifica dell'uso finale cui erano destinati nell'Unione europea i fogli di alluminio importati.

⁽¹⁾ GU 2017, L 40, pag. 51.

⁽²⁾ GU 2016, L 176, pag. 21.

⁽³⁾ GU 2015, L 332, pag. 63.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 27 settembre 2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres

(Causa C-718/19)

(2019/C 413/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL

Convenuto: Conseil des ministres

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione, e più in particolare gli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari disposizioni analoghe a quelle che costituiscono la trasposizione, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vale a dire, disposizioni che consentono di obbligare il cittadino dell'Unione o il suo familiare ad ottemperare a misure preventive dirette ad evitare qualsiasi rischio di fuga in pendenza del termine concessogli per lasciare il territorio a seguito all'adozione di un provvedimento che pone fine al soggiorno per motivi di ordine pubblico o durante il periodo in cui detto termine è prorogato.